

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2000)



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Art. 1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie comunali, anche tributarie, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Individuazione

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la

gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 Determinazione delle aliquote dei tributi e Delle tariffe delle entrate patrimoniali

1. La determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei prezzi pubblici compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l'esercizio successivo.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata e dei singoli tributi.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, compresi gli atti di annullamento, revoca e sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune. Trasmettono al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77..

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, al funzionario responsabile del servizio al quale, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila

sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7

Modalità di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

2. L'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuati mediante gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali (artt.24,25,26,28, Legge 142/90), oppure in affidamento con convenzione, così come previsto dall'art.22 Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, o concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/88, n.43.

3. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

5. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario responsabile.

Art. 8

Attività di riscontro

Liquidazione, accertamento e rettifica

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri

stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

4. Gli atti o avvisi di liquidazione, accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali per la determinazione delle sanzioni tributarie, amministrative di ogni singolo tributo.

5. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante notifica con raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il Comune, per l'attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, disciplinati con apposito regolamento comunale.

7. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

8. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9

Dilazioni di pagamento



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- prestazione di idonea garanzia sull'importo totale dovuto;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Sull'ammontare del debito residuo, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Art. 10

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

2. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 8. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 11

Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 30.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 12

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare o revocare totalmente o



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2.L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

3.Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare:

- a) vi sia una doppia imposizione,
- b) vi sia un errore di persona,
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti,
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute,
- e) sussistano i requisiti per la fruizione agevolazioni.

4. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 13 **Tutela giudiziaria**

1.Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere l'indicazione del giudice competente e del termine entro il quale deve essere impugnato l'atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato.

2.Nel caso di affidamento ai Concessionari, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario.

Art.14 **Sanzioni**

1.Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile.

2.Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione è individuata dal funzionario secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 472/97, e dagli eventuali regolamenti comunali ai sensi della Legge 27.12.1997, n.449.

Art.15 **Decorrenza e validità**

1.Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2000.

2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.